

# osce

ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE.

*SEMINAR ON CO-OPERATION TO PREVENT TRAFFICKING  
IN HUMAN BEINGS IN THE MEDITERRANEAN REGION  
Rome, 8 February 2013*

## **IL TRAFFICO DI PERSONE ATTRAVERSO I PAESI SUDORIENTALI DEL BACINO DEL MEDITERRANEO. LA TRATTA PER FINALITÀ DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E LA NORMATIVA ITALIANA DI CONTRASTO.**

*Relazione del dott. Cataldo Motta, Procuratore Distrettuale Antimafia di Lecce*

---

### **QUADRO DI SINTESI DEL FENOMENO MIGRATORIO ATTRAVERSO I PAESI SUDORIENTALI DEL BACINO DEL MEDITERRANEO.**

Il fenomeno migratorio, sia in termini - giudiziariamente accertati - di *trafficking in persons* (vale a dire di tratta di persone in condizioni di assoggettamento e con finalità di sfruttamento), sia di *smuggling of migrants* (letteralmente contrabbando di migranti), cominciò ad interessare la Puglia all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso (è del 1992 la prima indagine della Procura della Repubblica di Lecce, significativamente denominata *Caronte* dal nome del traghettatore che attendeva le anime dannate all'ingresso dell'inferno dantesco per far loro attraversare le acque dello Stige).

La Puglia, d'altronde, per la sua strategica posizione nel bacino del Mediterraneo era da tempo crocevia dei traffici internazionali, in particolare di quelli dai Balcani all'Europa, così come la simmetrica posizione strategica per la fascia orientale europea dell'Albania assegnava a quest'ultima, fin dai primi anni Novanta, anche in ragione delle modifiche degli assetti istituzionali interni, il ruolo di snodo essenziale nei traffici tra Medio Oriente ed Europa Occidentale; inoltre, la distanza di circa quarantacinque miglia marine che la separano dalla Puglia, percorribile in poco più di un'ora di motoscafo, ne aveva fatto il punto di transito obbligato della gran parte dei flussi migratori dall'Est all'Europa occidentale, per il successivo attraversamento del Canale d'Otranto, e per la tratta delle donne provenienti dai Paesi dell'Est, in particolare Romania, Moldavia, Ucraina e Russia, oltre che dalla stessa Albania.

La gestione del fenomeno migratorio, anche nella forma del semplice favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, aveva quindi visto l'Albania inizialmente come protagonista pressoché esclusivo dell'emigrazione degli stessi connazionali; ma la gestione sarebbe stata poi attuata, quale sorta di agenzia di

servizi, anche per conto delle altre organizzazioni criminali, che avevano trovato negli albanesi un loro interlocutore privilegiato.

Tali rapporti erano andati poi rafforzandosi, in virtù della professionalità raggiunta dagli albanesi nel trasporto e nell'attraversamento del Canale d'Otranto, con l'impiego di gommoni oceanici (dai sei ai dodici metri) muniti di motori potentissimi (fino a mille cavalli), che, partendo dai porti più meridionali dell'Albania (anche trenta per notte), trasportavano alcune decine di clandestini ciascuno, stipati a bordo ben oltre le normali capacità di carico.

Negli anni di maggiore afflusso, i rintracci di cittadini extracomunitari presenti irregolarmente nella sola provincia di Lecce superarono le ventimila unità, per raggiungere nel 1999 il picco massimo di oltre 26.000 immigrati. Tale dato si dimezzò nel 2000 (13.800) e così negli anni seguenti (6.700 nel 2001 e 3.100 nel 2002), per azzerarsi quasi completamente nel 2003 e negli anni successivi (un centinaio nel 2003 e nel 2004 e 300 nel 2005, nessuno dei quali, peraltro, sbarcato da gommoni o imbarcazioni approdate clandestinamente sulle coste salentine come in precedenza) per effetto delle iniziative delle autorità albanesi di sequestro e distruzione dei gommoni, a seguito delle quali la rotta dall'Albania per il traffico dei migranti era stata di fatto abbandonata dall'estate 2002.

Segnali di ripresa del traffico attraverso il Canale d'Otranto, pur con una rotta parzialmente diversa e con esclusione del transito in Albania, sarebbero stati registrati negli ultimi mesi del 2006, con l'arrivo di circa 200 migranti, e poi con altrettante persone tra l'autunno 2008 e la primavera 2009 (tutti provenienti da Afghanistan, Bangladesh, Iraq ed Iran).

Dopo questa episodica ripresa di sbarchi sulle coste salentine, dalla primavera del 2009 gli sbarchi hanno assunto carattere di sistematicità e dall'estate 2010 anche quello di particolare frequenza, con approdo dei migranti (pressoché tutti provenienti dall'Afganistan e dai Paesi del Medio Oriente ed anche dall'India) nella zona più meridionale della penisola salentina, lungo le coste del Capo di Santa Maria di Leuca. Il trend in ascesa è continuato nel 2010 e si è stabilizzato nel 2011, ma con alcune modifiche nelle modalità del trasporto per quanto riguarda i luoghi di imbarco, i mezzi utilizzati e le rotte.

I migranti trasportati continuano ad essere di nazionalità afgana, pakistana, iraniana, irachena, egiziana, turca e siriana (di questi ultimi si è registrato recentemente un forte aumento in coincidenza con la situazione politica nel loro Paese), e la destinazione finale continua ad essere l'Europa Nord-Occidentale, ma le località di imbarco per l'attraversamento del Canale d'Otranto, che fino alla metà del 2011 erano in misura alterna in Turchia o in Grecia, hanno fatto registrare una tendenza all'esclusiva provenienza dalla Grecia, dai porti meridionali (Lefkada, Corfù, Igoumenitsa) dove i migranti vengono trasportati a bordo di autoveicoli, ed all'approdo lungo le coste salentine nei pressi del Capo di Santa Maria di Leuca, principalmente a Nord-Est di esso e talvolta anche sul versante occidentale, pochi chilometri a Nord-Ovest del Capo.

Anche le imbarcazioni sono cambiate: abbandonate le barche a vela (anche se non del tutto) ed in parte anche i gommoni, i migranti vengono trasportati con natanti

di fortuna, spesso in pessime condizioni e stracarichi di gente, circostanze che aumentano il coefficiente di rischio nella navigazione e determinano frequentemente l'intervento della Guardia Costiera per la necessaria azione di soccorso a tutela della vita umana in mare o talvolta il naufragio dell'imbarcazione e la perdita di vite umane (come è accaduto, ad esempio, il 28 novembre 2011, quando è stato segnalato lo sbarco di immigrati irregolari in provincia di Brindisi e si è accertato che l'imbarcazione che aveva trasportato una cinquantina di migranti aveva fatto naufragio pressoché sotto costa e che galleggiavano sull'acqua i cadaveri di tre migranti, morti nel naufragio).

Il bilancio degli ultimi tre anni registra 43 sbarchi nel 2010, 58 nel 2011 e altrettanti nel 2012 con l'arrivo rispettivamente di 2.000, 2.600 e 2100 migranti. Sono state sequestrate 70 imbarcazioni e arrestati 68 componenti degli equipaggi che le pilotavano (mentre nel secondo semestre del 2010 su 18 imbarcazioni sequestrate ben 12 erano velieri e 4 gommoni, nell'intero anno 2012 su 28 imbarcazioni i velieri sono stati solo 5 ed altrettanti i gommoni).

Oltre alle provenienze, alle rotte, alle imbarcazioni, sono cambiate anche le finalità dell'immigrazione: sinteticamente potrebbe dirsi più *smuggling* e, principalmente, meno *trafficking* e quest'ultimo non per sfruttamento sessuale, bensì per sfruttamento lavorativo.

#### **LA NORMATIVA ITALIANA CONTRO LA TRATTA E LA RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ. LA INADEGUATEZZA A CONTRASTARE LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO.**

Abbiamo più volte ripetuto che lo strumentario apprestato dall'ordinamento giuridico interno, sia di diritto sostanziale che processuale, si è dimostrato idoneo a contrastare i più gravi comportamenti di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, perchè così è stato finora per la tratta di persone per finalità di sfruttamento sessuale, sanzionata dall'articolo 601 del codice penale che, come prima ipotesi, punisce "chiunque commetta tratta di persona che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 600", cioè in condizioni di schiavitù o servitù.

Ma quest'ultima norma, per l'interpretazione che ne è stata data dalle Magistrature di merito e dal Giudice di legittimità, ha manifestato la sua inadeguatezza al contrasto delle forme di sfruttamento lavorativo, non meno gravi e odiose di quelle di sfruttamento sessuale e che, come queste, incidono gravemente sulla libertà individuale.

Occorre ricordare che la norma in questione sulla "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" fu modificata dieci anni fa con la legge n.228 del 2003 e che la finalità di tale intervento legislativo (che riguardò anche i successivi articoli 601 e 602, relativi rispettivamente alla tratta di persone ed all'acquisto e alienazione di schiavi) era certamente quella di ampliare le ipotesi da comprendere nella tutela penale assicurata dall'articolo 600; ed occorre ricordare altresì che tale intervento, pur motivato principalmente dalla necessità di attuazione degli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in tema di tratta di persone e punibilità di

condotte aventi finalità di sfruttamento sessuale, aveva riguardato anche l'estensione della sanzione penale alle condotte aventi finalità di sfruttamento lavorativo, prima non previste nella disciplina in questione perché non inquadrata dalla norma in alcuna forma di schiavitù o condizione ad essa analoga.

Invero la giurisprudenza formatasi sul previgente articolo 600 non ne limitava la configurabilità solo alla condizione della schiavitù di diritto, ma da tempo l'aveva estesa a situazioni di fatto, giusta il riferimento che già la norma conteneva alla "condizione analoga alla schiavitù"; anzi, la giurisprudenza aveva escluso l'applicabilità della norma alla schiavitù quale condizione di diritto, essendo la schiavitù da tempo soppressa quale condizione giuridica della persona umana, ed aveva attribuito al termine il significato, appunto, di condizione di fatto, ravvisando nelle condizioni analoghe alla schiavitù quelle indicative dell'asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta coercitiva e affermando che "*tale condizione è quella di un individuo che venga a trovarsi ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga profitto e ne disponga*" (così Corte di Cassazione, Sezione III, 7 luglio 1998, n.7929, Matarazzo ed altri).

Da ultimo, poi, prima delle modifiche del 2003, la stessa Corte di legittimità aveva ulteriormente ampliato l'applicabilità della norma, osservando che "*la condizione di segregamento ed assoggettamento all'altrui potere di disposizione non viene meno allorquando essa temporaneamente si allenti, consentendo momenti di convivialità ed apparente benevolenza, finalizzata allo scopo di meglio piegare la volontà della vittima e vincerne la resistenza*" (Corte di Cassazione, Sezione V, 18 dicembre 2000, n.13125, Gjini).

Non può sottacersi, infatti, che le iniziali difficoltà interpretative degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, nel testo previgente alle modifiche dell'agosto 2003 (principalmente della norma che puniva la riduzione in schiavitù) erano state superate al più tardi dal 1981, anno della dichiarazione di illegittimità costituzionale del delitto di *plagio*, già previsto dall'articolo 603 del vigente codice penale, con il quale si puniva *chiunque avesse sottoposto una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione*.

#### **IL REATO DI PLAGIO, DICHIARATO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO.**

E' proprio dall'analisi del delitto di *plagio* e del suo significato che bisogna muovere per comprendere il percorso interpretativo delle norme in tema di schiavitù e la più recente interpretazione di esse (prima che fossero novellate).

Orbene, nel diritto antico e sino all'inizio dell'età moderna, il reato di *plagio* era inerente all'istituto giuridico della schiavitù, intesa come stato della creatura umana non avente personalità giuridica; il comportamento sanzionato dalla norma incriminatrice mirava a proteggere, per un verso, il diritto di proprietà dei padroni degli schiavi e, per altro verso, la riduzione in schiavitù o in condizione analoga di un uomo libero.

A partire dalla fine del XVIII secolo, dopo la rivoluzione francese, e poi dalla metà del secolo successivo con la progressiva accettazione del principio di

eguaglianza dello stato giuridico delle persone e con la conseguente progressiva abolizione dell'istituto della schiavitù (1833 in Inghilterra, 1848 in Francia e 1863 negli Stati Uniti d'America), la nozione di *plagio* si trasformò.

Nel primo codice penale italiano unitario, quello del 1889, l'articolo 145 (che nella relazione di accompagnamento al progetto era stato indicato con la rubrica di *plagio*) puniva *chiunque avesse ridotto una persona in schiavitù o in condizione analoga alla schiavitù*: poiché anche nell'ordinamento italiano vigeva il principio della libertà giuridica di ogni essere umano, la fattispecie dell'originario articolo 145 non poteva che far riferimento ad una condizione materiale di dipendenza della vittima da altri, quale risultato di un'azione umana esclusivamente fisica, senza che vi fosse l'effetto di far perdere alla vittima lo stato giuridico di uomo libero o di mantenerla nella condizione giuridica di individuo privo di questo stato.

Anche nel successivo codice penale del 1930 (quello tuttora vigente) l'articolo 603 puniva come delitto di *plagio* situazioni di fatto (anche se al termine *plagio* veniva attribuito un significato del tutto nuovo), mentre si ritenne che l'articolo 600, con il delitto di *riduzione in schiavitù* facesse riferimento piuttosto a situazioni di diritto. Infatti, nella relazione al progetto del codice del 1930, il Guardasigilli affermava testualmente che l'articolo 603 sanzionava attività criminose dirette a costituire in altri uno stato di fatto di totale soggezione: *lo stato di soggezione è qui uno stato di fatto. Lo status libertatis, come atto di diritto, rimane inalterato, ma la libertà individuale della vittima è soppressa*. Peraltro, nel progetto, la norma puniva *chiunque avesse sottoposto una persona al proprio potere in modo da ridurla in tale stato di soggezione da sopprimere totalmente la libertà individuale*, mentre nel testo definitivo dell'articolo 603 erano state poi soppresse le parole *in modo da ridurla in tale stato di soggezione da sopprimere totalmente la libertà individuale*, sostituite, come s'è detto, dall'espressione *in modo tale da ridurla in totale stato di soggezione*.

Se, quindi, l'interpretazione dell'articolo 603 non poteva che essere quella autentica, esplicitamente indicata nella relazione del Ministro proponente, doveva ritenersi, conseguentemente, che la norma dell'articolo 600 sanzionasse, invece, una situazione di diritto (per quelle di fatto c'era, appunto, l'articolo 603): e questo, nonostante che l'articolo 600 riproducesse sostanzialmente il contenuto del previgente articolo 145 del codice penale del 1889, destinato, come s'è detto a reprimere condotte che avessero determinato situazioni di materiale dipendenza della vittima da altri, senza farle perdere lo stato giuridico di persona libera.

#### LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LA SCHIAVITÙ.

Inoltre, siffatta interpretazione non teneva conto, neppure, del contenuto delle Convenzioni internazionali contro la schiavitù già a quell'epoca in vigore: quella di Saint-Germain del 1919 e quella di Ginevra del 1926 (ratificata dall'Italia con regio decreto 26 aprile 1928, n.1723).

La prima dichiarava illecita la schiavitù in tutte le sue forme, compresi lavoro forzato, pseudo-adozione, concubinaggio forzato, schiavitù per debiti ed altre situazioni di fatto.

La seconda (vincolante per l'Italia dopo l'approvazione con regio decreto) egualmente si riferiva non soltanto a situazioni di diritto, ma anche a situazioni di fatto ed esordiva all'articolo 1: *la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi*, precisando al seconda comma che *la tratta degli schiavi comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di una persona in vista della sua riduzione in schiavitù; ogni atto di acquisto di uno schiavo in vista della sua vendita o dello scambio; ogni atto di cessione, per vendita o scambio, nonché, in generale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi*.

Né l'interpretazione mutò con la successiva Convenzione supplementare relativa *all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù*, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956 e ratificata dall'Italia con legge 20 dicembre 1957, n.1304, che, nel definire le condizioni analoghe alla schiavitù, disciplinava situazioni di fatto con estrema chiarezza e con costanti e ripetuti riferimenti, oltre che ad *istituzioni*, a *pratiche analoghe alla schiavitù* (sono ripetute le pratiche della Convenzione di Saint-Germain dell'inizio del Secolo). Essa, all'articolo 1, impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure necessarie per ottenere *la completa abolizione e l'abbandono delle istituzioni e delle pratiche seguenti, sia se rientrano sia se non rientrano nella definizione di schiavitù* di cui al ricordato articolo 1 della precedente Convenzione del 1926: *a) schiavitù per debiti; b) servitù della gleba; c) ogni istituzione o pratica in forza della quale: 1) una donna, senza che possa rifiutarsi, è promessa o data in matrimonio mediante una contropartita in specie o in natura versata ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o ad altre persone o gruppi di persone; 2) il marito di una donna, la famiglia o il suo clan hanno il diritto di cederla ad un terzo a titolo oneroso o altrimenti; 3) la donna può, alla morte del marito, essere trasmessa per successione ad un'altra persona; d) ogni istituzione o pratica in virtù della quale un fanciullo o un minore degli anni 18 è consegnato, dai suoi genitori o da uno di loro o dal tutore, ad un terzo, contro pagamento o senza pagamento, in vista del suo sfruttamento o del suo lavoro*.

Ciò nonostante, si sarebbe dovuto attendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale del delitto di *plagio* previsto nell'articolo 603 (sentenza n.96 del 1981) perché si affacciasse una diversa interpretazione dell'articolo 600 che ne estendesse l'applicabilità sanzionatoria anche alle situazioni di fatto, oltre che a quelle di diritto cui, fino a quel momento, si era ritenuto facesse riferimento.

Molte successive decisioni di merito e di legittimità avrebbero affermato, infatti, anche rinviando alle situazioni di fatto contemplate nelle convenzioni di Ginevra, che *la schiavitù e la condizione analoga alla schiavitù previste dagli articoli 600, 601 e 602 non sono necessariamente solo condizioni di diritto e possono essere costituite anche da situazioni di fatto; e che per condizione analoga alla schiavitù deve intendersi la condizione nella quale sia socialmente possibile - per prassi, tradizioni, circostanze ambientali - costringere una persona al proprio esclusivo servizio*.

Ed alla medesima interpretazione la giurisprudenza sarebbe giunta anche prescindendo del tutto dal collegamento con le Convenzioni di Ginevra, affermando che, con il termine di *condizione analoga alla schiavitù*, ci si riferisce non solo alle descrizioni ed alle pratiche elencate nella convenzione supplementare di Ginevra, ma alla condizione della persona quale oggetto di possesso altrui e cioè del potere di disporre e di trarne qualsiasi utilità; sicché la condizione sussiste in presenza di una condotta che abbia quale effetto il totale asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta stessa (in questi termini la citata decisione della Corte Suprema di Cassazione del 7 luglio 1998).

Sicché la condizione analoga alla schiavitù, per un verso, prescindeva da situazioni di diritto, intese quale riferimento ad ordinamenti in cui esse siano previste o tollerate; per altro verso, non era limitata alle situazioni di fatto, intese solo quali ipotesi rientranti tra quelle elencate nella convenzione di Ginevra del 1956, in quanto queste ultime rappresentano un'elencazione meramente esemplificativa e non tassativa (a questa fondamentale conclusione perviene una importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione in data 16 gennaio 1997, n.261, Ceric ed altro).

#### **L'ITER LEGISLATIVO DELLE MODIFICHE APPORTATE NEL 2003 ALL'ARTICOLO 600 DEL CODICE PENALE ....**

E' evidente, allora, che l'intervento del legislatore del 2003 ha senso solo se esso venga considerato diretto ad ampliare tale assetto interpretativo, che, come si è detto, già aveva incluso nelle condotte punibili quella dalla quale fosse conseguita l'asservimento della vittima all'autore della condotta stessa (diversamente la novella non avrebbe alcun aspetto di novità!). Ed è sufficiente ripercorrere l'iter legislativo delle modifiche e considerare le motivazioni di esse risultanti dai lavori parlamentari per avere conferma di quale fossero l'intenzione del legislatore e l'ampiezza delle modifiche e quali possano essere i margini di interpretazione di queste ultime.

1. Nella proposta di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri (presentata alla Camera dei deputati il 9 luglio 2001), la condizione di servitù, introdotta nell'art.600, veniva definita come "*la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura". E nella relazione si leggeva che, tra le esigenze di modificare l'articolo 600 vi era quella di "*riprodurre nel nostro codice una definizione di servitù (...) che descrivesse situazioni purtroppo diffuse, nelle quali le slavery-like practises corrispondono a forme di lavoro forzato, spesso domestico". Già questo intervento, quindi, prende in considerazione forme di sfruttamento lavorativo, anche domestico, più ampie di quelle individuate dalla precedente interpretazione.**
2. Nel disegno di legge d'iniziativa governativa (presentato alla Camera dei deputati il 18 settembre 2001), la condizione di servitù veniva più dettagliatamente indicata come "*la condizione di soggezione continuativa di una persona costretta mediante violenza, minaccia o abuso di autorità all'accattonaggio o a rendere prestazioni sessuali o lavorative". E nella relazione si illustrava che "*accanto alla riduzione in schiavitù era stata prevista anche l'incriminazione della riduzione in**

*servitù, definita come la condotta che, posta in essere con violenza o minaccia o abuso di autorità, riduce la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo scopo di indurla all'accattonaggio o a rendere prestazioni sessuali o lavorative".* E si segnalava che *"la connotazione di continuità attribuita allo stato di soggezione, rendeva più chiaro lo stato di permanenza nel quale la vittima si servitù veniva posta ed evitava equivoci interpretativi"*. E' evidente, quindi, che l'interpretazione autentica del concetto di servitù - che nel successivo percorso parlamentare non avrebbe subito modifiche - individua la continuità dello stato di soggezione quale elemento idoneo e sufficiente per integrare la rilevanza penale della condotta.

3. Da ultimo, nel testo unificato della proposta e del disegno di legge (nella stesura approvata dalla Camera dei deputati), tale interpretazione era stata ulteriormente precisata, nel senso che doveva intendersi per servitù *"la condizione di soggezione continuativa di una persona derivante da circostanze di fatto che, valutate in relazione alla situazione personale, ne limitano la libera determinazione costringendola a rendere prestazioni lavorative o sessuali"*.
4. Nel testo modificato al Senato della Repubblica era stato introdotto il riferimento alle *"prestazioni lavorative che comportassero lo sfruttamento della vittima"* ed in quello successivamente proposto dalla Commissione permanente giustizia (quello che poi sarebbe divenuto legge) era stato anche specificato quando dovesse ritenersi sussistere la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione: che "ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona".

Non vi sono, quindi, eccessivi margini per un'interpretazione del termine soggezione diverso da quello definito dal legislatore e configurabile quando si verificano condotte intimidatorie o di approfittamento di una situazione di necessità.

#### **... E L'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 600 NEI CASI DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO.**

Ma nell'interpretazione giurisprudenziale, pur essendosi riconosciuto talvolta che *"la condotta era certamente posta in essere con la minaccia della perdita del posto di lavoro, che la costrizione era finalizzata ad ottenere prestazioni lavorative non retribuite o che comportavano lo sfruttamento dei lavoratori, che il delitto di cui all'art.600 c.p. ben può concorrere con quello di estorsione continuata essendo diverso il bene giuridico protetto"*, per la configurabilità della prima ipotesi è spesso richiesto, in contraddizione con quest'ultima affermazione, un discrimine tra la fattispecie di cui all'articolo 600 e quella, appunto, dell'estorsione continuata ed un *quid pluris* rispetto a quest'ultima, benché non sia affatto prevista per il delitto di riduzione o mantenimento in servitù alcuna progressione criminosa o specialità della condotta rispetto a quello di estorsione e ben potendo la stessa condotta integrare entrambi i delitti. D'altronde se il *quid pluris* che caratterizzerebbe la riduzione in



schiavitù deve essere individuato nello "stato di soggezione continuativo" della vittima quale risultato della condotta dell'agente (come indicato nella citata relazione del disegno di legge), esso consegue direttamente alla condotta illecita posta in essere dai datori di lavoro in maniera abituale e continuativa. Coniugando, infatti, tale situazione con l'approfittamento di una situazione di necessità (ben diversa e più ampia di quello stato di necessità preso in considerazione, ad esempio, nell'art.54 c.p., e sulla quale è superfluo soffermarsi perché di norma agevolmente ricavabile dalle dichiarazioni dei lavoratori e, principalmente, del loro comportamento succube e remissivo che, nella specifica realtà meridionale, non trova spiegazione diversa), deve ritenersi che la condotta abbia determinato quello stato di soggezione definito dal dettato normativo come risultante dall'ultima modifica sopra richiamata. A tal proposito è opportuno ricordare come la Corte di Cassazione abbia attribuito alla "situazione di necessità" il significato di "qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale"; ed ha affermato che essa coincide con la 'posizione di vulnerabilità' indicata nella Decisione-quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (e in altri atti internazionali successivi), cui la legge 11 agosto 2003, n.228, ha voluto dare attuazione" (così Corte di Cassazione, Sezione III, n.2841 del 26 ottobre 2006).

Né può farsi alcuna distinzione tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri e ritenersi che la situazione sia diversa qualora i prestatori d'opera siano immigrati irregolarmente presenti nel territorio italiano, per i quali sarebbe più facile riconoscere condizioni di servitù (come talvolta la giurisprudenza di merito ha ritenuto). E' bensì vero che la soggezione in cui questi ultimi si troverebbero, a parità di condizioni con i lavoratori italiani, è ricavata dall'elemento della loro impossibilità ad avere tutela giurisdizionale perché rivolgersi alle autorità comporterebbe automaticamente la denuncia della loro condizione irregolare (e quindi l'espulsione dallo Stato); ma, lungi dal potersi condividere una valutazione di facilità dell'accesso per tutti i lavoratori alla tutela dei loro diritti garantita dall'ordinamento, sono egualmente note, piuttosto, la reale difficoltà di qualsiasi lavoratore del nostro Sud d'Italia nell'adire l'autorità giudiziaria o anche solo nel richiedere il supporto sindacale e la connessa, storica acquiescenza a condotte di prevaricazione e sopruso, quando non di vera sopraffazione e assoggettamento ai loro datori di lavoro. D'altronde tale condizione di assoggettamento è chiaramente documentata dall'assenza di reazioni e di conseguenti iniziative giudiziarie o anche solo sindacali, che dovrebbero essere assai diffuse e ricorrenti se i lavoratori avessero la effettiva possibilità di difendersi (e non la semplice quanto inutile consapevolezza di poterlo fare), anziché un sistematico atteggiamento di arrendevolezza, di passività, di permanente incapacità di resistenza, di continuativo stato di soggezione che integra il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale.

D'altronde le considerazioni sulla possibilità per le vittime di accedere ai meccanismi di tutela giurisdizionale spesso formulate per escludere che esse si trovino in condizioni di soggezione non possono essere condivise anche sotto altro profilo, nell'ambito ad esempio della valutazione di condotte di criminalità mafiosa.

Se così fosse, infatti, qualsiasi denuncia che riguardasse comportamenti di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose o posti in essere con metodo mafioso escluderebbe la possibilità di ritenere tali comportamenti espressioni di mafiosità perché dimostrerebbe l'assenza della condizione di assoggettamento prevista nell'articolo 416-*bis* del codice penale quale conseguenza della forza di intimidazione di un'associazione di tipo mafioso. Ma così non è, giusta il dato di comune esperienza giudiziaria; e ad eguale conclusione deve giungersi per la valutazione della condizione di soggezione rilevante per il delitto del quale ci si occupa.

E' necessario, quindi, prendere atto del fallimento dell'articolo 600 quale norma diretta a contrastare le forme più gravi di sfruttamento lavorativo. Ma purtroppo va constatata anche la inadeguatezza della previsione di cui all'articolo 603-*bis*, recentemente introdotto nel nostro codice penale con il decreto-legge n.138/2011, convertito nella legge n.148/2011, per sanzionare le condotte di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

#### **LA NUOVA NORMA SU INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 603-BIS INSERITO NEL 2011 NEL CODICE PENALE ITALIANO.**

L'occasione sembrava proficua per ampliare sul piano del diritto sostanziale la sfera delle condotte punibili e, graduandone il livello sanzionatorio, introdurre una fattispecie incriminatrice delle forme di grave sfruttamento lavorativo che non raggiungessero il livello di gravità indicato nell'articolo 600, specie in considerazione dell'assetto interpretativo di esso e della sostanziale disapplicazione alle condotte, pur gravi, di sfruttamento lavorativo.

Ma si è trattato dell'ennesima occasione mancata perché la stesura della norma avrebbe richiesto maggiore attenzione. In primo luogo, infatti, quale condizione nella quale si trovi il lavoratore e della quale approfitti il datore di lavoro è stato indicato lo "stato di bisogno o di necessità", benché per l'analoga ipotesi prevista nell'articolo 600 per la riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù fosse stata utilizzata l'espressione "situazione di necessità" e si fosse "faticosamente" messo in evidenza dagli interpreti più attenti la differenza con lo "stato di necessità" disciplinato dall'articolo 54 c.p. (dagli ambiti applicativi più ristretti) e la necessità, piuttosto, di far riferimento allo "stato di bisogno" che consente la rescissione del contratto nel caso di cui all'articolo 1448 del codice civile ovvero, per rimanere in ambito penalistico, all'analogo "stato di bisogno" previsto quale aggravante del reato di usura dal comma 5, n.3, dell'articolo 644 del codice penale. Adesso, stante l'uso proprio dell'espressione "stato di bisogno" sarà arduo non attribuire un senso alla modifica del termine "situazione" usato nell'articolo 600, con il risultato di restringere l'interpretazione della nuova norma.

Eguualmente, in secondo luogo, il testo del nuovo articolo 603-*bis* potrebbe prestarsi ad equivoci interpretativi potendosi ritenere che le condizioni di "violenza, minaccia o intimidazione" debbano riguardare le modalità di assunzione o di avvio al lavoro o di intermediazione, laddove invece esse devono connotare la prestazione

lavorativa e lo sfruttamento di essa e riguardare direttamente la costrizione a prestare lavoro. È questo, ad avviso di chi scrive, il significato da attribuirsi all'espressione della norma secondo la quale è punito "chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori" (condizione quest'ultima che, evidentemente, deve sempre concorrere con quelle di violenza, minaccia o intimidazione che devono connotare le modalità di sfruttamento dell'attività lavorativa).

Mentre ancora non si ha conoscenza diretta della interpretazione giudiziaria nell'applicazione della norma, due gravi processi di sfruttamento lavorativo di immigrati irregolari (ma anche di cittadini italiani) con indagini svolte dalla Procura di Lecce che, all'esito di esse, aveva ravvisato il delitto di riduzione in servitù, sembrano candidati al naufragio di tale ipotesi accusatoria (in un caso un segmento di condotta era proseguito anche dopo l'entrata in vigore della citata norma su intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, nell'altro la condotta terminava prima e quindi è contestato solo il reato di riduzione in servitù, oltre a quello di associazione per delinquere)

#### **DUE CASI NEI QUALI È STATA ESCLUSA DAI GIUDICI, IN FASE CAUTELARE, L'APPLICABILITÀ DEL DELITTO DI RIDUZIONE IN SERVITÙ.**

Si tratta dei procedimenti TECNOVA e SABR riguardanti sfruttamento lavorativo rispettivamente nell'impianistica del fotovoltaico e in agricoltura. In entrambi i procedimenti era stata chiesta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'articolo 600 ed in entrambi i casi il Giudice per le indagini preliminari aveva concordato con il pubblico ministero nel ravvisare tale delitto. Ma in tutti e due i casi l'organismo collegiale del Tribunale del riesame aveva accolto l'impugnazione della difesa di coloro cui era stato contestato il reato di riduzione in servitù e ne aveva escluso la configurabilità (in estrema sintesi era stata ritenuto insussistente lo stato di soggezione continuativo, a conferma della individuazione di questa condizione quale punto debole della norma in questione):

A tal proposito si riporta uno stralcio della relazione redatta dallo scrivente quale Procuratore Distrettuale Antimafia sull'attività svolta nell'anno giudiziario 1° luglio 2011-30 giugno 2012 nella quale si è dato atto dell'incremento delle situazioni di grave sfruttamento lavorativo e delle difficoltà applicative dell'articolo 600 del codice penale nei due casi sopra citati.

”””” *E' risultato un incremento, peraltro non documentato dalle indicazioni statistiche, dei casi di sfruttamento lavorativo con modalità rientranti, secondo le valutazioni che ne hanno dato i magistrati della Procura di Lecce, negli estremi dei citati articoli 600 e 601. Invero, come si è detto, tutti i casi iscritti nel decorso anno giudiziario nel registro delle notizie di reato riguardavano, contrariamente a quanto verificato negli anni precedenti, fattispecie di sfruttamento lavorativo in condizioni di servitù; ma la pochezza dei numeri conferma la sommersione di tali episodi e le*

*difficoltà nel denunciarli (le notizie di reato sono in misura ampiamente minore rispetto alla diffusione del fenomeno), oltre alle difficoltà di applicazione delle citate norme incriminatrici manifestate dalla Magistratura giudicante di merito e, in parte, anche dal Giudice di legittimità. Né a tali difficoltà ha finora sopperito, contrariamente agli auspici, la recente norma (peraltro di non lineare formulazione) contro "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'articolo 603-bis del codice penale, introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 (norma cosiddetta "contro il caporalato").*

*Di particolare rilevanza sia per il numero dei lavoratori sfruttati (molte centinaia), sia per le modalità di organizzazione del lavoro degli stranieri sfruttati nel settore agricolo e spostati nelle diverse regioni meridionali a seconda delle coltivazioni e delle stagioni nelle quali raccogliere i frutti, sia per la gravità delle condotte di sfruttamento dei lavoratori nelle quali sembra difficile non configurare ipotesi di riduzione in servitù (reato poi escluso dal Tribunale del riesame) sono le indagini nel procedimento cosiddetto 'SABR', delegate dalla DDA ai Carabinieri del ROS della Sezione Anticrimine di Lecce, all'esito delle quali si era ritenuto di contestare a ventidue indagati il citato delitto di cui all'articolo 600. Sembrava difficile, invero, non ravvisare la riduzione in servitù di lavoratori stranieri (provenienti in prevalenza da Tunisia, Ghana e Sudan), reclutati da un'organizzazione che li trasportava in Italia, a Pachino, dove venivano impiegati in agricoltura, e li spostava poi in altre regioni meridionali a seconda delle necessità delle diverse coltivazioni, avvalendosi di "capisquadra" e "caporali" (questi ultimi in diretto contatto con le aziende che richiedevano manodopera in agricoltura) anche della loro stessa nazionalità, da impiegare nella raccolta della angurie (nella provincia di Lecce, in particolare a Nardò) e dei pomodori (anche in altre province pugliesi), sottoposti a ritmi lavorativi sfiancanti, di dieci/dodici ore al giorno, senza riposo settimanale, senza coperture previdenziali e assicurative, con compensi al di sotto delle soglie minime dei contratti collettivi nazionali, assolutamente inadeguati al lavoro prestato ed a stento sufficienti per la sopravvivenza, ammassati per la notte in casolari abbandonati, fatiscenti e privi di qualsiasi arredo e di servizi igienici, costretti a pagare prezzi spropositati per l'acquisto di cibi e bevande forniti dall'organizzazione, tenuti in soggezione anche con la minaccia di licenziamento in caso di proteste: condizioni cui gli esponenti dell'organizzazione criminale sottoponevano gli immigrati mediante approfittamento di situazioni di necessità e delle condizioni di vulnerabilità dei lavoratori (per essere immigrati irregolari, provenienti da Paesi dove vivevano in condizioni di assoluta indigenza, che non conoscevano la lingua né i luoghi in cui venivano trasportati), oberati dai debiti nei confronti dell'organizzazione che ne aveva favorito l'ingresso irregolare nel territorio dello Stato, impossibilitati a fare rientro nei Paesi di origine per mancanza di denaro, avendoli ingannati con la promessa di un lavoro regolare e dignitoso.*

*Il Giudice per le indagini preliminari aveva pienamente condiviso l'impostazione del pubblico ministero e l'inquadramento di condotte di tale gravità*

*nell'altrettanto grave delitto di riduzione in servitù e nel maggio 2012 aveva applicato la custodia cautelare in carcere a ventidue persone indagate per il suddetto delitto di cui all'articolo 600 (oltre che per associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati irregolari, di riduzione in servitù, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di estorsione e di violenza privata). Diforme, invece, è stato il giudizio del Tribunale del riesame che ha escluso la configurabilità del delitto di riduzione in servitù e ha disposto la scarcerazione di dodici perone (confermando l'applicazione della misura cautelare con riferimento ai reati di estorsione dei quali gli altri erano anche indagati)*

*Eguualmente di rilievo anche qui per il numero dei lavoratori sfruttati (molte centinaia) e la diffusione dei cantieri di lavoro (alcune decine, nelle province di Lecce e Brindisi, è l'altra vicenda che ha coinvolto la società TECNOVA, con sede a Brindisi ma di proprietà spagnola, nell'assunzione irregolare e nello sfruttamento illecito dei lavoratori impiegati nell'installazione di impianti fotovoltaici. Nell'aprile 2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato misure cautelari personali coercitive a quindici persone, indiziate di associazione per delinquere, riduzione e mantenimento in servitù, estorsione, favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e truffa aggravata. L'attività di indagine era stata avviata separatamente dalle Procure di Lecce e Brindisi, quest'ultima attraverso l'intercettazione di comunicazioni e conversazioni, la prima in seguito alle numerose denunce dei lavoratori.*

*All'esito delle indagini, riuniti i due procedimenti, in considerazione delle modalità dell'attività lavorativa prestata per la costruzione degli impianti fotovoltaici nei cantieri in provincia di Lecce e Brindisi da manodopera pressoché esclusivamente straniera, la D.D.A di Lecce ha ritenuto di ravvisare estremi del reato di riduzione e mantenimento in servitù di cui all'articolo 600 del codice penale a carico dei datori di lavoro, dei capicantiere e degli intermediari nell'assunzione (i cosiddetti caporali) per aver ridotto e mantenuto molte centinaia di lavoratori in stato di soggezione mediante approfittamento della loro situazione di necessità per la quale avevano bisogno di lavorare e guadagnare il minimo necessario per il proprio sostentamento, costringendoli a lavorare pressoché ininterrottamente e senza turni di riposo e costringendoli a prestazioni lavorative in condizioni inumane, degradanti e stressanti che ne comportavano lo sfruttamento, con condotte gravemente vessatorie e con l'implicita minaccia di perdita del posto di lavoro qualora avessero protestato (come episodi già avvenuti lasciavano agevolmente intendere), sottoponendoli a turni di lavoro massacranti, di dodici e più ore al giorno (con solo due brevi pause, una di mezzora e l'altra di un'ora), anche il sabato (fino a sera) ed i giorni festivi, senza alcun giorno di riposo; facendoli lavorare anche in orario serale ed al buio, anche in giornate di pioggia torrenziale, costringendoli a trasporti gravosissimi di materiali pesanti ed a trascinarsi nel fango nei giorni di pioggia, senza occuparsi di chi cadeva trascinandosi nel fango e*

*degli infortuni che si verificavano, non consentendo che gli infortunati protestassero, minacciandoli di non parlarne con alcuno e, in caso di protesta, licenziandoli in tronco; prelevandoli ogni mattina verso le 6 in luoghi prefissati e riaccompagnandoveli a fine giornata (con modalità da "caporalato"), mentre solo piccoli gruppi erano autorizzati ad usare l'autovettura; privandoli della retribuzione dovuta ed anche di una retribuzione idonea a garantirne la sopravvivenza in condizioni umane, dando loro solo poche centinaia di euro al mese contrariamente a quanto apparentemente indicato nelle buste paga, che talvolta non venivano consegnate o che i lavoratori venivano costretti a sottoscrivere; mentre gli orari di lavoro non venivano affatto documentati e corrispondendo, comunque, retribuzioni inferiori a quelle risultanti dai prospetti di paga.*

*Il Tribunale del riesame ha però annullato l'ordinanza del GIP ed anche la Corte di Cassazione, cui il pubblico ministero distrettuale aveva proposto ricorso) ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'articolo 600.*

”””””

*Cataldo Motta*

*Cataldo Motta  
Roma, 8 febbraio 2013.*